



COMUNE DI ROSSIGLIONE
(Provincia di Genova)

REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA
E SERVIZI CIMITERIALI

*Testo approvato con D.C.C. N. 9 in data 09/05/1986
e successivamente modificato
con D.G.C. N. 96 in data 23/10/1999*

Capitolo I

DENUNCE – DECESSI – VERIFICHE E DISPOSIZIONI

Art. 1

Ogni capo famiglia, direttore d'Istituto, di Ospedale o di qualunque altra collettività di persone conviventi ha l'obbligo di denunciare entro 12 ore il decesso che fosse avvenuto nella rispettiva casa o locale da esso dipendente, fornendo tutte le indicazioni richieste allo Stato Civile e presentando il relativo certificato medico attestante l'avvenuta morte e la malattia che ne fu causa.

Art. 2

Chiunque trovi un cadavere o rinvenga membra o pezzi di ossa di cadavere umano in qualunque sito e nell'ambito del territorio comunale è obbligato a farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o al Sindaco, che incaricherà un medico della verifica necroscopica e stesura della relazione oltre a provvedere al trasporto della salma o dei resti al Cimitero Civico.

Art. 3

E' vietato rimuovere un cadavere dal posto ove giace, se la morte avvenne per fatto, causa o violenza accidentale, prima della constatazione e dichiarazione del medico curante o necroscopo o prima che sia intervenuto il nulla osta della competente Autorità Giudiziaria.

L'Autorità Comunale affiderà al Funzionario medico Incaricato del servizio di Igiene Pubblica e Medicina Legale del Comune, il servizio di necroscopia.

Capitolo II

CUSTODIA – INCASSATURA E TRASPORTO DELLE SALME

Art. 4

Ogni salma dovrà essere deposta nel feretro decentemente vestita. Senza l'autorizzazione del Sindaco, sentito il Funzionario Medico Incaricato del Servizio di Igiene Pubblica e Medicina Legale del Comune, non è consentito applicare materie speciali sul viso del defunto per ritrarne la maschera.

Qualsiasi feretro deve essere costruito secondo le migliori regole atte ad impedire l'uscita di materie liquide. La chiusura del feretro dovrà essere eseguita a mezzo di viti.

Sulla parete esterna superiore di ogni feretro, dovrà essere applicata una piastrina di metallo con incisi il numero del seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile e l'anno di morte.

Art. 5

I feretri per le salme destinate all'inumazione comune, dovranno essere costruiti in legno leggero e con tavole di spessore non superiore ai due centimetri.

Qualsiasi salma incassata in feretro metallico potrà essere inumata soltanto quando il medesimo sia stato opportunamente tagliato.

Tale prescrizione dovrà risultare da una dichiarazione rilasciata dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 6

In casi particolari, previo nulla osta del Funzionario Medico Incaricato del Servizio di Igiene Pubblica e Medicina Legale del Comune, il Sindaco potrà autorizzare il trasporto di una salma in sedi particolari al fine di rendere alla stessa, subito dopo la morte, speciali onoranze pubbliche. Se il trasporto avviene prima del periodo di osservazione prescritto, il medesimo dovrà essere eseguito in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 7

Quando una salma debba essere trasportata fuori del territorio comunale la stessa sarà presa in consegna dalla persona responsabile del trasporto unitamente all'autorizzazione del Sindaco ed il verbale di consegna rilasciato dal Funzionario Medico Incaricato del Servizio di igiene Pubblica e Medicina legale del Comune.

Nel Verbale di consegna, indirizzato, al Sindaco del Comune di destinazione, dovranno essere indicati tutti i dati caratteristici della salma (nome e cognome, data e luogo del decesso, numero e data dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, nome e cognome della persona responsabile del trasporto ed il numero della targa dell'autoveicolo).

Art. 8

Le salme che giungono al Comune per ferrovia dovranno essere prese in consegna allo scalo di arrivo del Vigile urbano che ne curerà l'accompagnamento al luogo del seppellimento.

Le salme che giungono al Comune percorrendo le strade ordinarie non potranno essere portate in Chiesa per il rito religioso se non sarà preventivamente e tempestivamente avvisato il Vigile Urbano affinché siano predisposti i necessari servizi.

E' concesso l'uso della Chiesa del Cimitero per funzioni religiose presente il cadavere, dietro pagamento dei diritti indicati in tariffa.

Capitolo III

IMBALSAMAZIONI – AUTOPSIE

Art. 9

Non si possono eseguire imbalsamazioni od autopsie di cadaveri senza l'autorizzazione del Sindaco, sentito il Funzionario Medico Incaricato del Servizio di Igiene Pubblica Medicina Legale del Comune. In ogni caso dovranno essere scrupolosamente osservate le disposizioni del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Capitolo IV

RICEVIMENTO E DEPOSITO DI SALME – CAMERA MORTUARIA

Art. 10

Nel cimitero non saranno ricevute le salme se non previa autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall' Ufficiale dello Stato Civile in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 11

Presso il Cimitero Civico saranno tenuti ben visibili al pubblico la copia del presente Regolamento e l'indicazione del campo in eventuale turno di esumazione nel corso dell'anno.

In attesa della tumulazione, dell'autopsia o degli ordini dell' Autorità Giudiziaria, le salme accolte nel Cimitero saranno depositate nella camera mortuaria. Tale deposito, salvo quanto disposto successivamente, non dovrà superare le 24 ore per le salme contenute in feretri di legno e di 120 ore per quelle contenute in feretri metallici.

Art. 12

Nel caso in cui si debba tenere in deposito una salma, sia in attesa del completamento della costruzione delle colombari, sia perché la salma debba essere trasferita in altro Cimitero, il feretro dovrà essere costituito da materiale metallico saldato a fuoco. In tutti i casi elencati la sosta provvisoria non potrà essere superiore ad anni uno dalla data d'ingresso nel cimitero.

Per le salme in attesa di traslazione in altro Cimitero, gli altri interessati dovranno versare a titolo di deposito provvisorio ed infruttifero e nel termine di cinque giorni alla Tesoreria Comunale un importo pari al 10% della tariffa del minor valore di colombaro.

Per le salme destinate ad essere traslate in altro Cimitero non sarà effettuata alcuna restituzione del deposito versato.

Art. 13

Entro il termine di 30 giorni dall'ingresso del Cimitero di una salma racchiusa in duplice feretro o trascorso un anno di deposito provvisorio, per quelle salme comprese nella normativa di cui all'art. 12 precedente, senza che gli interessati abbiano provveduto alla definitiva sistemazione, la salma, previo preavviso, sarà inumata d'ufficio nei campi comuni.

Quando una salma, trascorso un anno dall'ingresso al Cimitero, non occupi il posto di cui alla relativa concessione, questa sarà revocata, previa deliberazione del Consiglio Comunale e la salma sarà inumata, senza preavviso alcuno, in campo comune e si darà luogo ad un rimborso pari alla metà della somma pagata senza alcun interesse.

Art. 14

Il Sindaco, sentito il Funzionario medico Incaricato del Servizio di Igiene Pubblica e Medicina Legale del Comune, per ragioni igieniche, può in ogni tempo ordinare la inumazione d'ufficio nei campi comuni di quelle salme, depositate ai sensi dell'art. 12 che spandessero liquami e emanassero esalazioni moleste o ritenute pericolose.

Capitolo V

SEPOLTURE COMUNI E PRIVATE – CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 15

Il Cimitero è costituito da campi comuni per le inumazioni temporanee decennali, e qualora rimanga nel Cimitero spazio disponibile, da sepolture concesse a tempo, loculi in cappelle comunali, loculi comuni e cellette ossario comunali in base al pagamento di un diritto di concessione stabilito nell'apposita tariffa.

Qualsiasi concessione cimiteriale deve essere richiesta al sindaco in carta legale.

Art. 16

I colombari in cappella, i colombari comuni e le cellette ossario, vengono concesse seguendo l'ordine stabilito dalla data di presentazione della domanda risultante a protocollo.

Art. 17

Tutte le concessioni verranno effettuate mediante rilascio al concessionario di un atto soggetto e registrazione presso l' Ufficio Atti Privati dell'Intendenza di Finanza ed indicante il valore della concessione sulla base delle tariffe vigenti.

Per il rinnovo delle concessioni gli interessati dovranno presentare la domanda in carta legale al Sindaco un anno prima della scadenza della concessione in atto.

Art. 18

Ogni concessione è comunque subordinata all'esatta osservanza delle disposizioni di qualsiasi natura in materia di servizi cimiteriali e di polizia mortuaria, sia a quelle vigenti al momento del rilascio sia a quelle che possono essere emanate ad interpretazione o in sostituzione di questa in tempi successivi.

Art. 19

Le salme destinate ai campi comuni devono essere sepolte nello stesso giorno del loro ingresso nel Cimitero; in casi particolari il seppellimento può essere rimandato eccezionalmente ma per sole 24 ore. Terminato il periodo di inumazione, i resti mortali e purché spogli di ogni materia putrescibile, verranno trasportati nell'ossario generale, salvo che gli interessati non intendano sistemarli in cellette ossario comunali previa richiesta in carta legale al Sindaco e pagamento della relativa tariffa.

Art. 20

Ogni sepoltura nei campi comuni sarà contraddistinta da un cippo recante un numero progressivo e l'anno del seppellimento.

Art. 21

I colombari per la tumulazione della salma vengono dati in concessione per un periodo di anni quaranta a coloro che hanno la residenza nel Comune o che, pur non risiedendo nel Comune, abbiano avuto la prima residenza a Rossiglione, salvo quanto disposto dal successivo art. 25, II° comma, del presente Regolamento.

La concessione può essere rinnovata alla sua scadenza solo per periodi quindicennali con un massimo di anni quarantacinque.

Solo nel caso di scarsa disponibilità di colombari la Giunta Comunale potrà limitare, per un determinato periodo, la concessione di colombari per persone viventi.

La durata delle concessioni dei colombari dati e viventi scadrà quarant'anni dopo la data di stipula dell'atto di concessione indipendentemente dalla data di tumulazione della salma.

Sino a quando esistano, in un determinato blocco o lotto, loculi da dare in concessione, nessun richiedente può rifiutare la concessione dei medesimi adducendo a pretesto che desidera attendere la costruzione di nuovi colombari.

In caso di rifiuto della concessione il Comune non concederà il deposito provvisorio e la salma, previo preavviso, sarà inumata d'ufficio nei campi comuni.

Le cellette ossario, per il deposito dei resti o ceneri di salme, vengono date in concessione temporanea la cui scadenza coinciderà con la data di adozione della eventuale deliberazione del Consiglio Comunale di estinzione del Cimitero.

Gli ossari non potranno essere dati in concessione se non dopo sia stata decisa l'esumazione della salma, per sistemare ceneri provenienti dalla cremazione o per scadenza della concessione di loculi comunali.

* articolo così modificato con D.G.C. N. 96 in data 23/10/1999

La sepoltura individuale privata concernente manufatti costruiti dal Comune del tipo loculi, colombari, poste individuali, etc., può essere concessa solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, rispettando quale criterio prioritario di presentazione di richiesta di rilascio.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

In via eccezionale ed in deroga di quanto disposto al primo capoverso delle presente regolamentazione, la concessione può essere rilasciata al coniuge superstite (o al

convivente riconosciuto dal defunto), favorendo per quanto possibile la concessione del loculo più prossimo.

Altrettanto, la concessione può avvenire in favore di quel richiedente di età superiore ai settanta anni, che dimostri di non avere parenti e/o affini fino al quarto grado.

Art. 22

Nei colombari, nelle tombe di famiglia o nelle edicole funerarie private, non è consentito immettere in via supplementare salme, resti o ceneri di alcuna salma.

I vecchi colombari, concessi in perpetuità, potranno essere riutilizzati dai congiunti del concessionario, su loro richiesta sottoscritta da tutti gli aventi diritto, come di seguito indicati, previa autorizzazione del Sindaco, alle seguenti condizioni:

- 1) Rinuncia alla perpetuità del colombaro, sottostando alla normativa dell'art. 21 del presente regolamento;
- 2) Assunzione a carico di tutte le spese relative ai lavori di apertura, sistemazione dei resti della salma, pulizia ed eventuale riparazione del colombaro, sostituzione lapide e collocazione della nuova.

Su richiesta degli aventi titolo, l'Amministrazione Comunale concederà gratuitamente una celletta ossario per sistemarvi i resti della vecchia salma.

Gli aventi diritto sono:

- Il coniuge del titolare;
- I parenti in linea retta e collaterale del titolare entro il 3° grado e fra i predetti, l'ordine di priorità nell'eventuale riutilizzo del colombaro, seguirà l'ordine di decesso degli stessi.

Art. 23

Per il rinnovo delle concessioni dei colombari, da richiedersi al Sindaco prima della scadenza come indicato nell'articolo 17 del presente Regolamento, dovrà essere corrisposta al Comune per i colombari una somma pari ad 1/3 del tariffario vigente al momento del rinnovo della concessione e per la stessa fila e per ogni rinnovo quindicennale.

Art. 24

Qualora fossero accertati atti speculativi o tentativi di speculazione da parte dei concessionari di colombari, tombe o edicole funerarie private e cellette ossario, le relative concessioni saranno revocate previa deliberazione del Consiglio Comunale, senza diritto ad alcun rimborso e si procederà secondo quanto disposto dall' articolo 13 del presente Regolamento.

Art. 25

La concessione quarantennale dei colombari o degli ossari ricavati in cappelle comunali sarà attuata con la tariffa maggiorata del 35%.

La concessione di colombari comunali a persone che non risiedono nel Comune o che vi abbiano avuto la prima residenza potrà eventualmente essere concessa dall'Amministrazione Comunale previa maggiorazione della tariffa relativa vigente pari al 100% in relazione alla disponibilità residua dei loculi ed alle prevedibili esigenze della popolazione rossiglione.

Art. 26

Alla scadenza delle concessioni di colombari comunali, i resti delle salme verranno traslati nell'Ossario Generale e nel caso in cui le salme stesse non risultassero completamente mineralizzate sarà provveduto alla loro inumazione in campo comune, salvo che gli interessati intendano provvedere alla sistemazione dei resti negli ossari.

In tal caso gli interessati dovranno inoltrare formale istanza in carta legale al Sindaco almeno sei mesi prima dalla data di scadenza e di inizio delle operazioni di estumulazione della salma o delle salme tumulate provvedendo al pagamento dei diritti previsti dalla tariffa.

Art. 27

Non è ammesso il trasferimento della concessione di tombe, edicole funerarie, colombari o cellette ossario da privati.

La violazione di detta norma comporta automaticamente la decadenza della concessione; l'Amministrazione Comunale procederà secondo quanto disposto dall'art. 13 del presente Regolamento ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

E' possibile la retrocessione dei colombari nei seguenti casi:

- quando alla scadenza della concessione i colombari non siano ancora occupati e non sia stato chiesto il rinnovo;
- quando la salma venga trasferita in un Cimitero di altro Comune;
- quando la salma venga trasferita in un Cimitero di altro Comune;
- quando la salma venga trasferita in altro colombaro allo scopo di riunire più salme.

I colombari così retrocessi restano di piena disponibilità del Comune senza che i concessionari possano pretendere alcun rimborso.

Analogamente si procederà, senza rimborso alcuno, alla retrocessione di cellette ossario.

Le retrocessioni di colombari e cellette ossario verranno accordate previa domanda al Sindaco in carta legale e attraverso un provvedimento della Giunta Comunale nel quale verranno specificati i motivi che le giustifichino.

I colombari e le cellette ossario retrocessi o resi liberi per scadenza della concessione, previa esecuzione di eventuali lavori di riparazione, pulizia e disinfezione, saranno esibiti al pubblico secondo la tariffa in vigore al momento della nuova concessione.

Nessun loculo comunale, tomba di famiglia, edicola funeraria o simili potrà ospitare nuove salme prima che sia trascorso un anno dal momento in cui avvenne o avvennero le estumulazioni.

Art. 28

La costruzione, le decorazioni o ornamentazioni relative alle tombe in campo comune, alle tombe private o edicole funerarie private esistenti, saranno tassativamente disciplinate, nella conformazione e nelle misure, al progetto da presentare alla Commissione Edilizia ed alle condizioni che saranno poste dal Sindaco in sede di rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 29

Il progetto di opere funerarie o di ornamentazione deve essere presentato in quattro esemplari unitamente alla domanda in carta legale diretta al sindaco e dovrà comprendere:

- a) la firma del concessionario e dell'autore del progetto;
- b) l'indicazione rigorosa e specifica dei materiali da impiegare per l'attuazione dell'opera progettata;

I disegni di progetto dovranno comprendere una planimetria generale del Cimitero in scala 1: 500 con l'indicazione precisa dell'area interessata dalla tomba o dall'edicola; planimetria quotata dell'area allo stato iniziale ed a sistemazione avvenuta, nella scala di 1:50 o 1:20 comprendente, oltre all'area vera e propria avuta in concessione, anche una zona circostante per una profondità di almeno 5 metri; pianta della tomba o dell'edicola funeraria oltre a quella della copertura; due sezioni (una trasversale e una longitudinale); tutti i prospetti. La scala di detti elaborati non potrà essere inferiore a quella di 1:20 o 1:10. Per le ornamentazioni delle sepolture private comuni e per i particolari la scala di rappresentazione dovrà essere di 1:5.

L'esecuzione delle opere progettate e delle ornamentazioni dovrà essere eseguita sotto la direzione e responsabilità del progettista firmatario.

In caso di mancata corrispondenza tra le opere progettate e quelle eseguite, l'esecuzione dei lavori sarà sospesa, e, se già compiute le opere difformi o abusive saranno fatte rimuovere.

Art. 30

Le lapidi dei colombari e degli ossari comuni saranno apposte dall'Amministrazione Comunale in corso di costruzione. Il tipo di materiale prescelto è il granito nero d'Africa. Durante la costruzione di nuovi blocchi di colombari e cellette ossario, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, con apposita deliberazione di Consiglio, di stabilire altro tipo di lapide.

Le lapidi da apporre, a cura e spese dei privati, nei colombari ed ossari già costruiti e concessi in uso prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno del tipo predominante in sito e comunque sarà quello stabilito dall'Amministrazione Comunale su richiesta che dovrà essere avanzata dall'interessato.

Nel caso di nuova concessione o per retrocessione, la lapide da apporre sarà quella stabilita nell'apposito atto di concessione.

Art. 31

E' permesso apporre sulle lapidi dei colombari comunali, sulle croci o cippi delle sepolture comuni, soltanto ritratti in fotografia inalterabili in cornice di forma ovale o rettangolare, una lampada votiva, vasi portafiori (uno nei loculi di punta, sulle croci o cippi, due nei loculi di fascia) ed i soli dati anagrafici.

Nelle lapidi dei colombari di punta le fotografie dovranno avere le seguenti dimensioni: altezza cm. 12 – larghezza cm. 9 circa.

Nelle lapidi dei colombari di fascia le fotografie dovranno avere le seguenti dimensioni: altezza cm. 18 – larghezza cm. 13 circa.

Art. 32

Sulle sepolture gratuite in campo comune è concessa l'apposizione delle seguenti ornamentazioni:

- a) croce, cippo od altro segno funebre, da porsi in senso normale alla testata della sepoltura; massime mt. 1,20 in altezza, mt. 0,50 in larghezza e mt. 0,25 di spessore;
- b) delimitazione della fossa costituente la sepoltura mediante contorno di forma rettangolare, formato con lastre di marmo o di pietra delle seguenti dimensioni: lunghezza mt. 1,50; larghezza mt. 0,50 – altezza mt. 0,20; lo spessore delle lastre che compongono il contorno deve essere di mt. 0,04.

Per le sepolture dei bambini e degli infanti le dimensioni di cui sopra vengono così ridotte:

- BAMBINI - croce o cippo: altezza mt. 1,00 – larghezza mt. 0,40 – spessore mt. 0,20;

riquadratura della fossa: lunghezza mt. 1,00 – larghezza mt. 0,40 – altezza mt. 0,15 – spessore mt. 0,04.

- INFANTI – croce o cippo: altezza mt. 0,80 – larghezza mt. 0,35 – spessore mt. 0,20;

riquadratura della fossa: lunghezza mt. 0,80 – larghezza mt. 0,35 – altezza mt. 0,15 – spessore mt. 0,04.

Tali decorazioni devono essere in marmo, pietra o metallo inalterabile.

Non sono ammessi lavori in cemento, pietra artificiale o imitazioni di pietra o marmo.

E' permesso su tali sepolture la coltura di piante a fusto non legnoso.

Le tombe nei campi comuni non possono essere ricoperte da lastre di pietra, cemento, acciottolato o da qualsiasi altro materiale idoneo a rendere la superficie impermeabile all'aria e all'acqua.

In caso di trasgressione, l'opera abusiva verrà rimossa d'ufficio ed i materiali saranno distrutti. La spesa occorsa all'opera di rimozione e demolizione sarà posta a carico del trasgressore e recuperata nei modi ed ai sensi di legge.

Art. 33

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei colombari e cellette ossario delle tombe o edicole funerarie private esistenti e sue pertinenze è a cura e spese dei rispettivi concessionari i quali sono tenuti ad effettuarla con la massima cura e spese dei rispettivi concessionari i quali sono tenuti ad effettuarla con la massima cura e sollecitudine.

La formazione dei giardinetti e tutti gli altri atti per il mantenimento delle aree e marciapiedi attorno alle tombe o edicole funerarie private esistenti s'intendono effettuate a cura, spese, rischi, responsabilità esclusiva dei concessionari i quali, durante la loro esecuzione, dovranno adottare le più idonee cautele per prevenire qualsiasi danno a persone, cose di proprietà comunale o di terzi.

Art. 34

Qualora oggetti o decorazioni poste sulle sepolture in genere rechino molestia o siano di pericolo alla pubblica incolumità, il Custode del Cimitero, previa comunicazione all'interessato, rimuoverà tali oggetti o decorazioni dalle tombe e li depositerà, per la durata di sei mesi, nei magazzini comunali del cimitero.

Saranno altresì rimosse e custodite come sopra quelle decorazioni supplementari (portaceri o portafiori) che determinino inconvenienti a danno delle tombe sottostanti o alla civica proprietà.

Il deposito nei magazzini comunali di detti materiali comporterà il pagamento per la custodia, della somma stabilita in tariffa.

Resta inteso che, comunque ed in ogni caso, i concessionari restano responsabili a norma di legge di ogni e qualsiasi danno che a chiunque ed a qualsiasi cosa del Comune o di terzi possa derivare dall'apposizione di detti oggetti o decorazioni.

Art. 35

I materiali di qualsiasi genere provenienti dalla demolizione di qualsiasi tomba (campi comuni, cellette ossario, tombe e cappelle private) restano di proprietà comunale e saranno utilizzati esclusivamente per opere di miglioramento, restauro e manutenzione del civico cimitero.

Solo previa autorizzazione del Sindaco, potrà essere consentita la decorazione di tombe in campo comune, mediante l'impiego di tutto o di parte del materiale proveniente dalla demolizione di altra tomba alla scadenza del normale turno di rotazione.

Questa operazione potrà essere autorizzata, previa richiesta in carta legale al Sindaco, soltanto nel caso in cui le persone dei due defunti fossero legate da vincoli di parentela diretti (padre, madre, figlio, figlia).

E' vietato altresì asportare dal Cimitero Civico qualsiasi oggetto (lapidi, croci, cippi, o simili) senza la preventiva e formale autorizzazione del Sindaco.

Qualsiasi oggetto o materiale asportato dovrà essere fatto rientrare nel Cimitero entro un periodo massimo di mesi tre.

Art. 36

La revoca della concessione di tombe, edicole funerarie o simili private esistenti potrà avvenire per esigenze di pubblico interesse con delibera del Consiglio Comunale.

In questi casi il Comune assegnerà gratuitamente al concessionario, nell'ambito del Cimitero, un'altra area o un'altra tomba equivalente alla primitiva ed eseguirà a sue spese il trasporto della salma, dei resti e della costruzione, dalla vecchia alla nuova sepoltura.

Per motivi d'interesse pubblico e per la realizzazione di opere di carattere generale, il Comune potrà procedere all'esumazione di sepoltura comuni private, dandone se possibile preavviso ai familiari, e, in caso contrario, dando comunicazione al pubblico della rimozione stessa mediante l'affissione all'albo pretorio del relativo provvedimento, nonché mediante la diffusione della notizia con i mezzi ritenuti più idonei dalla Civica Amministrazione. In tal caso il Comune provvederà alla concessione gratuita di altra sepoltura dello stesso tipo e durata con tutte le spese di ripristino e trasporto a suo carico.

Art. 37

Il Consiglio Comunale, potrà deliberare affinché vengano effettuati a spese del Comune servizi funebri speciali per onorare la memoria di persone ritenute meritevoli di tale distinzione.

Il Consiglio Comunale potrà assegnare due colombari (marito e moglie) ai cittadini, che, per nascita o per aver lungamente dimorato nel Comune, abbiano meritato la considerazione o la riconoscenza pubblica eccellendo nel campo della arti o delle scienze o rendendo eminenti servizi all'Italia.

Il Consiglio Comunale potrà far apporre nel Cimitero, a spese del Comune, lapidi commemorative di cittadini riconosciuti meritevoli di tomba gratuita ai quali, per circostanze particolari, questa non potrà essere assegnata.

L'assegnazione dei colombari gratuiti e l'apposizione delle lapidi di cui ai comuni precedenti non potranno essere deliberate prima che sia trascorso un anno dalla morte dei cittadini che si vogliono onorare.

La deliberazione per l'assegnazione della tomba gratuita dovrà essere presa a schede segrete ed ottenere il voto favorevole di una maggioranza almeno pari ai 2/3 del numero dei componenti il Consiglio Comunale.

Ogni proposta non accolta dal Consiglio Comunale potrà essere ripresentata, ma per una sola volta, dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data della proposta stessa.

Art. 38

E' fatto obbligo a tutti coloro che siano titolari di concessioni cimiteriali di notificare, a mezzo lettera raccomandata ed entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il domicilio e tutte le eventuali variazioni che avvenissero in seguito, così come dovrà essere comunicato il nominativo e l'indirizzo della persona o delle persone che giuridicamente hanno titolo valido per subentrare, in caso di decesso, al titolare della concessione.

In caso di mancata comunicazione i predetti si intenderanno domiciliati, ad ogni fine ed effetto, presso la sede dell'amministrazione Comunale. I concessionari residenti in altri Comuni o all'estero, sono egualmente assoggettati al rispetto delle condizioni di cui sopra.

Capitolo VI

ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

Art. 39

Tre mesi prima della scadenza del periodo di rotazione decennale di inumazione, nei campi dai quali verranno esumate le salme, appositi cartelli informeranno dell'imminente inizio delle operazioni di esumazione.

Art. 40

Le date di inizio delle esumazioni sarà comunicata agli interessati che ne abbiano fatto richiesta.

Qualora all'atto della esumazione la salma dovesse risultare ancora indecomposta, la stessa dovrà restare inumata nella stessa fossa per un periodo giudicato opportuno dal Funzionario Medico Incaricato del Servizio Igiene Pubblica e Medicina legale del Comune e che dovrà risultare da apposita attestazione.

Alla nuova scadenza gli interessati dovranno corrispondere al Comune, per la nuova esumazione, l'importo stabilito dall'apposita tariffa.

Art. 41

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie saranno eseguite in conformità alle prescrizioni che saranno di volta in volta emanate dal Funzionario Medico Incaricato del Servizio di Igiene Pubblica e Medicina Legale del Comune, il quale a sua volta dovrà presenziare alle relative operazioni.

I richiedenti dovranno corrispondere al Comune il rimborso delle spese relative e il diritto per l'assistenza stabilito dalla tariffa.

I feretri contenenti le salme esumate ed estumulate da traslare dovranno risultare in buono stato di conservazione; in caso contrario, sentito il parere del Funzionario Medico Incaricato del Servizio di Igiene Pubblica e Medicina Legale del Comune, i richiedenti, a loro spese, dovranno provvedere alla sostituzione dei suddetti.

Art. 43

Gli oggetti preziosi ed i ricordi personali che fossero eventualmente rinvenuti durante le esumazioni ordinarie dovranno essere consegnati immediatamente, da chi ha eseguito l'esumazione, al Custode del Cimitero.

Qualora gli aventi diritto ne facciano richiesta, saranno consegnati ai familiari previa stesura, in duplice copia, di un regolare verbale di consegna redatto a cura della Civica Amministrazione ma a spese del richiedente.

Quando il rinvenimento avviene durante le esumazioni straordinarie, gli oggetti preziosi ed i ricordi personali dovranno essere racchiusi insieme ai resti per la nuova sepoltura.

Trascorsi cinque anni dal periodo di custodia e qualora nessuno degli aventi diritto ne faccia richiesta, gli oggetti preziosi ed i ricordi personali restano di proprietà della Civica Amministrazione.

Capitolo VII

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 44

Il Cimitero Civico rimane aperto al pubblico nel giorno di giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16,30.

Nei giorni festivi, anche infrasettimanali, con esclusione del pomeriggio di Pasqua e di Natale, il Cimitero resterà aperto dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16,30.

Dopo tale orario non sarà ammesso l'ingresso al pubblico.

Art. 45

E' vietato l'ingresso al Cimitero:

- a) ai bambini e ragazzi non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in palese stato di ubriachezza o di anormalità;
- c) alle persone che comunque manifestino un comportamento in contrasto con l'ambiente;

- d) ai cani ed altri animali;
- e) labari e bandiere senza l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 46

Nel Cimitero è vietato:

- a) tenere contegno chiassoso od irriverente, correre, consumare cibi o bevande, insudiciare, lasciare immondizie sparse;
- b) gettare fiori appassiti ed altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- c) calpestare o danneggiare le aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, asportare fiori, camminare fuori dai viottoli, strade e scalinate, fare scritte, segni o macchie sui muri, sulle lapidi, cippi o croci;
- d) avvicinare i visitatori con l'offerta di servizi e di oggetti, contrattare, ricevere denaro; distribuire carte o volantini di qualsiasi genere.

Tali divieti si intendono estesi anche al personale del Cimitero, delle imprese e di quanti svolgano attività nel Cimitero;

- e) accendere candele o moccoli senza l'osservanza delle cautele dirette ad evitare incendi o sgocciolamenti di cera;
- f) fare uso, in condizioni fisiche non perfette, delle scale mobili a disposizione del pubblico od usarle senza il preventivo accertamento della normale efficienza, oppure servirsene in modo non conforme alle comuni regole della prudenza.

Senza pregiudizio delle sanzioni previste dal presente Regolamento e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori ai divieti sopraindicati saranno ritenuti responsabili di ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto che, dalle trasgressioni stesse, fosse per derivare a persone e cose del Comune e di terzi, senza che nulla possa loro competere dal Comune ad alcun titolo, neppure in caso d'infortunio.

Art. 47

Le prestazioni di particolari servizi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria ed effettuata dal personale cimiteriale dovranno essere precedute dal versamento indicato in tariffa.

Capitolo VIII

LAVORI ESEGUITI NEL CIMITERO **DA IMPRESE PER CONTO DI TERZI PRIVATI**

Art. 48

Le ditte e i privati non possono eseguire alcun lavoro nei campi in turno di esumazione e di inumazione sino al termine del turno stesso.

Art. 49

Per qualsiasi lavoro da eseguire nell'ambito del Cimitero, deve essere richiesta al Sindaco la preventiva autorizzazione.

Nell'esecuzione dei lavori potrà essere autorizzata, caso per caso, l'occupazione di suolo pubblico alle condizioni particolari che saranno stabilite e previo pagamento dell'importo stabilito dalla tariffa.

Art. 50

Le imprese e le ditte artigianali che eseguono lavori nel Cimitero potranno essere passibili di sospensione e estromissione, per motivi di carattere morale e tecnico, sempre fatte salve le sanzioni previste per le contravvenzioni del presente Regolamento e quelle previste dalla legge per reati di maggiore gravità.

Art. 51

E' fatto obbligo all'impresa ed ai suoi collaboratori e dipendenti di adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutte quelle cautele atte ad evitare qualsiasi danno e pregiudizio sia a persone sia a cose del Comune o di terzi.

Verificandosi un danno, ogni responsabilità farà carico direttamente ed esclusivamente all'impresa, restando il Comune completamente manlevato nei confronti di chiunque, anche in caso di lavori debitamente autorizzati.

Art. 52

L'orario di lavoro per le imprese o ditte artigianali che operano nell'ambito del Cimitero è stabilito dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17, con esclusione dei giorni festivi anche infrasettimanali e del pomeriggio del sabato.

In particolare dal 26 ottobre al 5 novembre, tutti i lavori devono essere sospesi. E' compreso nel divieto l'approvvigionamento dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori.

I lavori in corso dovranno comunque essere sospesi entro il 25 ottobre, con l'obbligo per le imprese e le ditte artigianali di provveder comunque entro tale data allo smontaggio ed alla asportazione delle eventuali armature, dei ponti e di quant'altro possa costituire oggetto di turbativa per l'estetica del Cimitero e motivo di pericolo per il pubblico durante le giornate di maggiore affluenza.

Art. 53

Per l'esecuzione dei lavori non potranno essere usati mezzi meccanici, ma soltanto gli usali attrezzi di lavoro.

E' vietato lasciare tombe, pavimenti e sepolture in genere aperti, se non per il tempo strettamente necessario ed indispensabile e con le precauzioni e le cautele meglio viste.

Art. 54

I titolari delle imprese ed i loro dipendenti potranno sostare nel Cimitero solo per il tempo giustificato da necessità di lavoro e comunque entro l'orario stabilito.

Art. 55

Per quanto non previsto in forma specifica nel presente capitolo i titolari della imprese ed i loro dipendenti dovranno uniformarsi a quanto contenuto negli altri capitolo del presente Regolamento, del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed, in mancanza, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Sindaco.

Capitolo IX

COMPETENZE IN MATERIA DI SERVIZIO CIMITERIALE **PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO**

Art. 56

Il Cimitero ed i servizi relativi alla materia cimiteriale sono attribuiti allo Stato Civile.

Concorrono inoltre, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni:

- a) per la vigilanza sanitaria: il Funzionario Medico Incaricato del Servizio di Igiene Pubblica e medicina Legale del Comune;
- b) per i lavori di carattere edilizio e la manutenzione del Cimitero: l'Ufficio Tecnico Comunale ed in mancanza l'Assessore ai Lavori Pubblici
- c) per la polizia interna e la vigilanza generale: il Comando dei Vigili Urbani.

Art. 57

Il personale addetto al Cimitero è costituito da un Custode – Necroforo.

Il Custode – Necroforo ha in consegna tutto il materiale mobile destinato al servizio del Cimitero e dispone per la razionale utilizzazione e per la buona conservazione del materiale medesimo.

Egli deve segnalare all'Amministrazione i lavori e le riparazioni che ritenessero necessari per la conservazione in buono stato sia degli attrezzi, utensili e dei mobili di ogni specie sia delle varie opere e dei fabbricati cimiteriali e deve provvedere alla custodia delle chiavi di accesso al Cimitero ed ai vari fabbricati.

Il Custode – Necroforo ha il compito di tenere aggiornato il registro cronologico delle operazioni avvenute e di trasmettere almeno una volta ogni sei mesi un dettagliato rapporto all'Ufficiale Sanitario.

Egli può permettere l'autopsia dei cadaveri soltanto in seguito a regolare autorizzazione del Sindaco e dell'Autorità Giudiziaria; sarà inoltre sua cura provvedere al controllo della camera mortuaria, specialmente se in essa è contenuto un cadavere per il periodo di osservazione prescritto.

Art. 58

In caso di incidenti comunque occorsi a chicchessia nell'ambito del Cimitero Civico da cui siano derivati o possano derivare lesioni personale il Custode – Necroforo, in mancanza del Vigile Urbano, dopo aver provveduto all'accompagnamento dell'infortunato al più vicino posto di medicazione o di pronto – soccorso, deve procedere alla stesura di un circostanziato rapporto.

Tale rapporto, da redigersi in duplice copia, deve contenere le seguenti indicazioni:

- giorno, mese ed anno dell'incidente;
- generalità ed indirizzo della persona o delle persone coinvolte nell'incidente;
- generalità ed indirizzo degli eventuali testimoni;
- descrizione, per quanto possibile circostanziata, del fatto;
- indicazione degli eventuali danni subiti;
- contestazioni fatte verbalmente.

Al rapporto dovranno essere allegati i processi verbali delle dichiarazioni rese dall'infortunato e dai testi, debitamente sottoscritto dagli interessati; nonché, appena possibile, il referto del medico curante o del Pronto Soccorso.

Qualora il danneggiato rifiuti l'accompagnamento al Pronto Soccorso dovrà essere fatta menzione nel verbale.

La Civica Amministrazione non riconoscerà in alcun caso i danni provocati ove non risulti provata la responsabilità dell'Amministrazione Comunale e ove detti danni non vengano fatti constatare dagli interessati immediatamente e comunque prima di lasciare l'ambito del Cimitero.

Art. 59

Spettano inoltre al Custode – Necroforo le seguenti mansioni:

- traslazione delle salme nell'ambito del Cimitero;
- demolizione, scavo e riempimento delle fosse;
- inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme e dei resti;
- pulizia locali della Chiesa ed altri edifici di proprietà comunale e loro custodia;
- apertura e chiusura del cancello del Cimitero secondo l'orario stabilito dall'articolo 44 del presente Regolamento;
- sorveglianza per ciò che concerne il rispetto da parte di chiunque delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 60

Il Custode – necroforo dovrà mantenere costantemente sgombri da erbe e da qualunque impedimento la strada principale d'accesso, i viottoli, le scale e gli spazi tra le sepolture comuni, così come dovrà mantenere in efficienza i fossi ed i canali di scolo delle acque piovane. Tutta l'area del Cimitero dovrà essere tenuta costantemente nella massima pulizia.

Art. 61

Durante le inumazioni, non appena depresso il feretro nella fossa, questa dovrà essere riempita effettuando tutti quei cambiamenti o miscugli di terra giudicati opportuni dal Funzionario Medico Incaricato del Servizio di Igiene Pubblica e Medicina legale del Comune.

Con la terra rimasta si formerà un rialzo sopra tutta la superficie della fossa con la pendenza ai quattro lati per lo scolo delle acque.

Durante l'estate il Custode – Necroforo dovrà controllare che le fosse riempite di fresco non presentino screpolature e rialzi. In questo caso si dovrà provvedere all'otturazione delle screpolature con terra umida e fresca mentre per i rialzi prodotti per sviluppo di gas cadaverici, se necessario, si procederà a traforare in due o tre punti obliquamente il terreno con apposita trivella per una profondità di almeno mt. 1,70.

Eseguiti i fori si appiccherà il fuoco con adatto materiale combustibile alimentandolo per qualche tempo e versando, entro i fori praticati, abbondante soluzione di cloruro di calce o di solfato di ferro. Successivamente i fori verranno diligentemente chiusi con terra vagliata e ben compressa.

Art. 62

Nelle operazioni di esumazione il Necroforo dovrà sempre scrupolosamente evitare ogni dispersione di ossa.

Durante la tumulazione di salme in loculi comunali, in edicole funerarie o simili, il necroforo dovrà curare che la chiusura dei medesimi avvenga mediante la costruzione di muratura di mattoni pieni in costa con strati di malta cementizia, tra una fila di mattoni e

l'altra, dello spessore minimo di centimetri uno e che la muratura venga accuratamente intonacata con malta di cemento puro.

Ogni qualvolta si dovesse deporre una salma in una tomba di famiglia, appena tolto il coperchio e prima di scendere nella tomba, il necroforo dovrà accertarsi, con ogni mezzo ritenuto opportuno, dell'assenza assoluta di eventuali miasmi provenienti dalla stessa.

Le erbe falciate nel Cimitero e quelle provenienti dai campi comuni, così come qualsiasi altra materia vegetale che possa essere venuta in contatto con sepolture comuni, oltre ai residui delle ossa o parti di ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni, devono essere bruciate, preferibilmente durante le ore notturne, nell'interno del Cimitero.

Art. 63

Nell'espletamento del suo lavoro il necroforo deve uniformarsi alle prescrizioni igieniche e profilattiche in vigore o che fossero emanate dal Funzionario Medico Incaricato del Servizio di Igiene Pubblica e Medicina legale del Comune non potrà lavorare a torso nudo. Per quanto previsto dal presente capitolo si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Regolamento organico per il Personale.

Capitolo X

NORME TRANSITORIE GENERALI – PENALITA' – ENTRATA IN VIGORE

Art. 64

Il presente Regolamento disciplina l'intera materia; pertanto tutte le disposizioni contenute nel regolamento precedente ed in qualsiasi altro provvedimento formale che siano in contrasto con il presente testo, s'intendono abrogate.

Resteranno valide, alle stesse condizioni vigenti al momento del rilascio, le concessioni di terreno per la costruzione di tombe ed edicole funerarie private qualora esista un provvedimento formale operante già prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Potrà essere consentita l'immissione di cassette ossario o ceneri di salma nei loculi concessi in perpetuità a condizione che:

- a) – sia presentata richiesta in carta legale al Sindaco;
- b) – via sia lo spazio necessario – con esclusione di qualsiasi lavoro atto a modificare lo stato esistente del loculo;
- c) – non si manometta né si apra il feretro ivi tumulato;
- d) – i resti di salma delle cassette ossario o ceneri di salma rientrino entro il 3° grado di parentela rispetto alla salma ivi tumulata;
- e) – la concessione per l'immissione dei resti di salme avvenga previo pagamento del minimo prezzo di un ossario cimiteriale (tariffa vigente) qualora non si fosse provveduto, a suo tempo, al pagamento del diritto necessario.

Art. 65

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché a quelle che venissero emanate successivamente in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale della Civica Amministrazione, verranno puniti in via contravvenzionale con l'ammenda prevista per le infrazioni ai regolamenti comunali in materia d'igiene purché il fatto non costituisca reato più grave o comunque il perseguire a termini di legge o regolamenti dello Stato o della Regione.

La conciliazione delle contravvenzioni avverrà esclusivamente in via amministrativa secondo quanto è disposto dagli articoli 108 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 13/3/1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 66

Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno esattamente osservate le norme di legge o disposizioni in materia; così pure qualunque disposizione del Regolamento stesso sarà subordinata all'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 e nel T.U. LL.SS. n. 1265 del 27/7/1934 e successive modificazioni e nella legge Comunale e Provinciale.

Art. 67

Dopo la definitiva approvazione, il presente Regolamento andrà in vigore al termine dei quindici giorni dell'avvenuta pubblicazione speciale.